



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 15

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO ALL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012, N. 6, COME NOVELLATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2026, N. 2

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 28 ventotto del mese di aprile, alle ore 14:30 con continuazione, sia nella residenza della Provincia di Sondrio, nella sala "Michele Melazzini", sia in videoconferenza, tramite collegamento con Google Meet, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente online
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente online
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente online
CORVI DARIO	Consigliere	Assente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente online
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

Su invito del Presidente, illustra la proposta il Dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie", Dott.ssa Sabrina Giudici.

VISTA la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, con la quale la Regione Lombardia ha approvato la nuova "Disciplina del settore dei trasporti", prevedendo, fra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2015 n. 19, avente a oggetto: "Riforma del sistema delle autonomie della Regione Lombardia e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", con cui sono state apportate modifiche agli artt. 7 e 60 della citata legge regionale n. 6/2012, prevedendo, tra l'altro, la suddivisione del territorio regionale in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti Province:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- Sondrio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 31 in data 11 luglio 2022, concernente la presa d'atto delle modifiche alla legge regionale n. 6/2012 e della variazione della quota di partecipazione della Provincia di Sondrio all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Sondrio, con la quale si dava atto della rideterminazione della quota provinciale dal 70% al 40%;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2, che ha ulteriormente novellato la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, modificando la disciplina concernente la compagine sociale delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale e prevedendo, in particolare, l'uscita di Regione Lombardia dalla base sociale nonché la soppressione del socio "Rappresentante dei Comuni non capoluogo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. XII/5748 del 16 febbraio 2026, assunta agli atti dell'Agenzia con prot. n. 437/26, con la quale sono state rideterminate le quote di partecipazione degli enti aderenti alle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, come novellato;

RILEVATO che dall'Allegato A alla suddetta deliberazione regionale risulta, con riferimento all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, una quota di partecipazione pari al 45,0000% in capo alla Provincia di Sondrio e pari al 45,0000% in capo al Comune di Sondrio, nel caso in cui partecipi almeno un Comune non capoluogo, restando il residuo 10% riservato ai Comuni non capoluogo nei casi previsti dalla disciplina regionale;

PRESO ATTO che, per effetto del nuovo quadro normativo e della suddetta rideterminazione, l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è chiamata ad adeguare il proprio statuto e i propri organi;

RITENUTO, pertanto, di prendere formalmente atto della rideterminazione della quota di partecipazione della Provincia di Sondrio all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, stabilita nella misura del 45%, nonché di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare all'assemblea dell'Agenzia e ad approvare le modifiche statutarie e gli atti conseguenti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano, allo stato, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio provinciale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche intervenute nella compagine sociale dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, in attuazione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, come novellata dalla legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2, con particolare riferimento all'uscita di Regione Lombardia dalla base sociale e alla soppressione del socio "Rappresentante dei Comuni non capoluogo";
2. di prendere atto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. XII/5748 del 16 febbraio 2026, la quota di partecipazione della Provincia di Sondrio all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è rideterminata nella misura del 45%, in luogo della precedente quota del 40%;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, a partecipare all'assemblea dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio e ad approvare, in tale sede, le modifiche statutarie e gli atti conseguenti coerenti con il nuovo assetto normativo e con la rideterminazione della quota di partecipazione di cui al precedente punto 2.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente